



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22

Seduta pubblica

OGGETTO: Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2012.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 in Bibbiano, nella sede Municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno. All'appello risultano:

01 - Venturelli Sandro	presente
02 - Tognoni Paola Delfina	presente
03 - Chierici Roberta	presente
04 - Cutroni Roberto	presente
05 - Bianconi Lina	presente
06 - Veneselli Mattia	presente
07 - Bertozzi Gabriele	assente
08 - De Gregorio Mario	assente
09 - Curti Matteo	presente
10 - Arduini Luigi	presente
11 - Violi Fulvio	presente
12 - Burani Jgor	presente
13 - Catellani Paolo	presente
14 - Carriero Domenico	presente
15 - Cassinadri Andrea	presente
16 - Zamboni Ivo	presente
17 - Farioli Christian	presente

Risultano presenti gli assessori non consiglieri Catellani Emillo e Beltrami Umberto.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.:

Assiste il Segretario comunale Sig. Messina dott.ssa Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Venturelli dr. Sandro.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Deliberazione n. 22

Data 27.04.12

Oggetto: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012.

Si richiamano gli interventi riportati in allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, nel caso di specie, il disposto di cui al comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 è da intendersi prevalente su quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto Comunale;

VISTI:

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 13 che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- il combinato disposto dell'art. 13, comma 1, della Manovra Monti, e dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all'abrogazione a partire dal 2012 dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992;

VISTI altresì:

- l'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011, che ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;
- il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il quale, all'art. 29, comma 16-quater, ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012;

DATO ATTO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 30.10.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, perde efficacia dal 1/1/2012;

RAVVISATO che, sulla base del comma 6, dell'art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011, è confermata, anche per l'IMU, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATA la propria deliberazione di adozione del Regolamento comunale relativamente all'IMU, approvato in data odierna;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2012 relativamente alla proposta in merito alle aliquote IMU per l'anno 2012;

RILEVATO che le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base;
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

RILEVATO altresì che l'art. 13, comma 11, della Manovra Monti, stabilisce che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria, fissate dalla legge, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in merito agli immobili ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato, in particolare l'art. 2, comma 4, che recita: "Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. Omissis ...";

PRESO ATTO dell'accordo territoriale definito in data 4/4/2005 con le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, valevole per il territorio del Comune di Bibbiano, in attuazione del comma 3, dell'art. 2, della L. n. 431/1998;

CONSIDERATO che il Comune di Bibbiano, in virtù di tale accordo e delle disposizioni sopra richiamate sui canoni concordati, già negli anni passati aveva deliberato un'aliquota ICI più favorevole, pari al 4 per mille, allo scopo di incoraggiare la stipula di contratti di locazione attraverso il cosiddetto contratto a canone concordato di cui alla succitata L. n. 431/1998 e per premiare chi ha concesso in locazione immobili sfruttando le disposizioni sui canoni concertati;

DATO ATTO che non è applicabile all'IMU la previsione contenuta dall'art. 2, comma 4, della L. n. 431/1998, in quanto non espressamente richiamata dalla normativa;

RITENUTO comunque opportuno mantenere una differenziazione premiale di aliquota per gli immobili ad uso abitazione locati a canone concertato, che, nel rispetto della nuova normativa sull'IMU e nell'ambito della potestà regolamentare concessa ai comuni, può concretizzarsi in un'aliquota inferiore rispetto all'aliquota ordinaria deliberata per le altre fattispecie di immobili;

CONSIDERATO che:

- l'Imposta Municipale Propria è quest'anno al suo debutto;
- lo scenario normativo sull'IMU è ancora incerto su alcune fattispecie e indefinito su altre;
- permane molta incertezza legata alla quantificazione definitiva dei tagli dei trasferimenti statali;

CONSIDERATO altresì che:

- la "ragione di essere" dei nostri comuni si può identificare con la difesa delle conquiste dello stato sociale e dei servizi comunali, sia quelli essenziali e sia quelli che, per quanto meno rilevanti, contribuiscono alla coesione sociale del paese;
- l'attività sistematica di riduzione dei costi strutturali di funzionamento dell'ente si conferma come obiettivo primario attraverso la conferma di una serie di iniziative già predisposte da tempo e l'avvio di nuove, per quanto appaia evidente come ormai i margini per ulteriori significative economie si stiano azzerando;
- il taglio sistematico e "brutale" dei trasferimenti dello stato che, per quanto non ancora definito, si prevede pesantissimo impone l'inevitabile ricorso alla leva fiscale per mantenere la sopravvivenza del comune;
- il bilancio di previsione 2012 viene redatto in circostanze particolarmente sfavorevoli sia per la impossibilità di quantificare con precisione la ricaduta specifica di tali tagli, se non in base a stime e simulazioni, sia per l'incertezza per gli Enti Locali nel conoscere i tempi in cui tali informazioni verranno comunicate;

RITENUTO, pertanto, per l'applicazione dell'IMU, anno 2012, di adottare le seguenti aliquote:

1. aliquota ordinaria pari allo 0,98 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari al 0,50 %;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 %;
4. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998 pari al 0,76 %;

RITENUTO altresì, se ciò sia reso possibile per espressa previsione di legge, nei modi e nei termini dalla stessa legge stabiliti, in deroga al rispetto del termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, senza per questo inficiarne la validità già a partire da quest'anno 2012:

- di potere rideterminare le aliquote deliberate per l'anno 2012, nel caso in cui si renda necessaria una revisione delle stime sulla base di dati aggiornati e definitivi, nel rispetto in ogni caso della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- di disporre l'adeguamento delle aliquote determinate per l'anno 2012, sulla base dell'andamento del gettito;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del Decreto Monti dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n.15
consiglieri votanti n.12
consiglieri astenuti n. 3 Catellani Paolo, Carriero Domenico (gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano") e Zamboni Ivo (gruppo "Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani")
voti contrari n. 2 Cassinadri Andrea (gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano") e Farioli Christian (gruppo "UdC-Unione di Centro")
voti favorevoli n. 10

DELIBERA

- a) per le motivazioni espresse in premessa, di stabilire le seguenti aliquote IMU per l'annualità 2012:
1. aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti: 0,98 %;
 2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,50 %;
 3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 %;
 4. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998: 0,76 %;
- b) in riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, similmente a come era stato previsto per l'ICI, di prevedere:

1. quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, l'obbligo, per ogni soggetto passivo, di presentare al comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;
 2. che l'aliquota prevista si applichi all'abitazione ed alle relative pertinenze;
 3. quali pertinenze gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati a servizio dell'abitazione medesima, classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze);
 4. che l'aliquota prevista venga concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;
 5. che l'aliquota prevista si applichi per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;
 6. che il beneficiario dell'aliquota prevista comunichi all'ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato;
- c) di dare atto che le suddette aliquote, se ciò sia reso possibile per espressa previsione di legge, nei modi e nei termini dalla stessa legge stabiliti, in deroga al rispetto del termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, senza per questo inficiarne la validità già a partire da quest'anno 2012, con successiva deliberazione:
- potranno essere riesaminate e rideterminate, nel caso in cui si renda necessaria una revisione delle stime sulla base di dati aggiornati e definitivi, nel rispetto in ogni caso della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - saranno conseguentemente adeguate e modificate sulla base dell'andamento del gettito.

Stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

- consiglieri presenti n.15
- consiglieri votanti n.12
- consiglieri astenuti n. 3 Catellani Paolo, Carriero Domenico (gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano") e Zamboni Ivo (gruppo "Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani")
- voti contrari n. 2 Cassinadri Andrea (gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano") e Farioli Christian (gruppo "UdC-Unione di Centro")
- voti favorevoli n. 10

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione C.C. n. 22 del 27.04.12
(Dibattito consiliare sbobinato)

Emillo Catellani - Vice Sindaco

Rapidamente, nel senso che ne abbiamo già parlato al punto precedente. Rispetto alle aliquote base che sono fissate allo 0,76% per tutti gli edifici, ad eccezione della prima casa che è allo 0,4% e ai fabbricati rurali al 0,2%, la proposta che fa l'Amministrazione è di fissare l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,5%, per i fabbricati rurali allo 0,20%, aliquote ordinarie allo 0,98% per tutto quello che non è prima casa. L'aliquota rimane allo 0,76% per i fabbricati ad uso abitazione e relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato, ve ne sono un certo numero nel Comune di Bibbiano, tra l'altro è un'agevolazione che era già prevista nell'Ici. Poiché ne abbiamo parlato prima, non mi soffermo oltre, l'unica precisazione che faccio è la ragione per cui l'aliquota ordinaria è pari allo 0,98%: diciamo che nelle delibere che sono state presentate in Giunta di appoggio allo schema di bilancio, l'aliquota era allo 0,96%, è stata aumentata di due punti perché successivamente all'approvazione in Giunta dello schema di bilancio, il dividendo di Iren che era previsto in circa 95.000 euro si era ridotto sensibilmente a 26.000 euro, quindi è stato necessario recuperare quei 70.000 euro che mancavano intervenendo sull'aliquota ordinaria.

Sandro Venturelli - Sindaco

Poiché nessuno chiede di intervenire metto in votazione il punto n. 9 "Aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012". *(Approvato a maggioranza)*. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. *(Approvata a maggioranza)*.



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. *22* DEL *27/4/12*

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012.

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER _____

BIBBIANO, Li 13 APR 2012

FIRMA *Mussini* _____



AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (2) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(2) PER _____

BIBBIANO, Li _____

FIRMA _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Venturelli dr. Sandro

Il Segretario
f.to Messina dott.ssa Anna

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 11/05/2012 al 25/05/2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 11/05/2012

f.to IL SEGRETARIO

Per copia conforme

Bibbiano, li' 11/05/2012



IL SEGRETARIO